

Relazione

Pdl “**Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)**”.

La proposta di legge è finalizzata a modificare la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), come già annunciato con la legge 11/2013 e la collegata risoluzione consiliare 180/2013, al fine di rispondere all’esigenza di introdurre semplificazioni agli adempimenti richiesti ai gestori/proprietari degli impianti, con conseguenti sgravi economici.

La proposta, inoltre, prevede l’introduzione del catasto regionale degli invasi al fine di dotare la Regione di un quadro conoscitivo completo ed aggiornato degli impianti presenti sul territorio, anche se non ricadenti nell’ambito di applicazione della l.r. 64/2009.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 contengono le disposizioni per l’introduzione del catasto regionale degli invasi.

L’articolo 5, che inserisce l’articolo 2 ter nella l.r. 64/2009, introduce alcuni adempimenti per i comuni volti a concorrere al monitoraggio degli invasi e ad assicurare la compatibilità dei nuovi impianti con gli insediamenti esistenti.

L’articolo 8, che inserisce l’articolo 10 bis nella l.r. 64/2009, definisce norme per l’individuazione degli impianti esistenti da assoggettare a verifica.

L’articolo 9, che inserisce l’articolo 10 ter nella l.r. 64/2009, istituisce un Nucleo tecnico provinciale, quale organismo tecnico interistituzionale, per gli impianti esistenti, al quale vengono affidati compiti di consulenza e supporto tecnico alla Provincia ai fini della classificazione e della valutazione del rischio connesso agli impianti esistenti.

L’articolo 10, che sostituisce l’articolo 11 della l.r. 64/2009, prevede che il proprietario/gestore dell’impianto esistente inoltri una denuncia di esistenza alla Provincia, contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai dati tecnici dell’invaso, da inviare con le modalità e i termini indicati nel regolamento.

L’articolo 11, che inserisce l’articolo 11 bis, contiene la disciplina delle attività svolte dal Nucleo tecnico provinciale. In particolare il nucleo è chiamato ad esaminare le denunce di esistenza ed ad esprimere parere obbligatorio e vincolante in ordine alla classificazione dell’invaso e alla valutazione del rischio connesso. Se dall’esame della denuncia di esistenza l’impianto risulta autorizzato, collaudato e in stato di manutenzione soddisfacente la Provincia, acquisito il parere del Nucleo, dichiara la regolarità dell’impianto. Viceversa nel caso di impianti da regolarizzare o da autorizzare in sanatoria, quando il Nucleo, sulla base dei dati contenuti nella denuncia di esistenza, attribuisce un basso livello di rischio all’impianto, la Provincia può avviare un procedimento semplificato per la prosecuzione dell’esercizio.

L’articolo 12, che inserisce l’articolo 11ter della l.r. 64/2009, definisce gli adempimenti della Provincia per gli impianti che risultano regolarmente autorizzati e

collaudati e per gli impianti da regolarizzare o sanare, per i quali il Nucleo abbia attribuito un basso livello di rischio.

L'articolo 13, che inserisce l'articolo 11 quater della l.r. 64/2009, disciplina il procedimento di regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti per i quali il Nucleo non può esprimere il parere di competenza sulla sola base dei dati contenuti nelle denunce di esistenza, nonché le disposizioni per la chiusura definitiva degli impianti non regolarizzati od autorizzati in sanatoria.

L'articolo 14, che inserisce l'articolo 11 quinquies della l.r. 64/2009, contiene ulteriori disposizioni volte a precisare i poteri di controllo, di vigilanza e prescrittivi della Provincia, fermo restando l'obbligo per il proprietario o gestore dell'invaso di garantire la sicurezza ai fini della pubblica incolumità nelle more dei procedimenti relativi agli impianti esistenti.

L'articolo 15, che inserisce l'articolo 11 sexies della l.r. 64/2009, demanda al regolamento di attuazione della l.r. 64/2009 la disciplina di dettaglio dei procedimenti relativi agli impianti esistenti.

L'articolo 17, che modifica l'articolo 13 della l.r. 64/2009 relativo alle sanzioni amministrative, ridefinisce le sanzioni amministrative per la mancata presentazione della denuncia di esistenza prevedendo una sanzione ridotta nell'ipotesi di "ritardo" nella presentazione inferiore a 180 giorni.

L'articolo 18, che modifica l'articolo 14 della l.r. 64/2009, introduce modifiche al contenuto del regolamento attuativo per adeguarlo alle disposizioni precedenti.

L'articolo 19, che inserisce l'articolo 14 bis nella l.r. 64/2009, prevede la promozione da parte della Regione di accordi o convenzioni con gli ordini professionali, al fine di concordare tariffe agevolate per la redazione degli elaborati tecnici e progettuali per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

L'articolo 20, che inserisce l'articolo 14 ter, quantifica gli oneri istruttori a carico dei proprietari gestori degli impianti, prevedendo una riduzione delle tariffe per gli impianti aventi finalità di uso irriguo.

Gli articoli 6, 7 e 16 contengono disposizioni per la riorganizzazione dell'impianto normativo.

Gli articoli 21 e 22 contengono le disposizioni relative alle norme di attuazione e all'entrata in vigore della legge.